

*TRIBUNALE DI PISTOIA; ordinanza, 03-12-2005*

Con ricorso depositato il 6 settembre 2005 la sig. Laura Neri, dipendente del ministero della giustizia, ha chiesto a questo tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 4 d.leg. 216/03, di ordinare al convenuto la cessazione del comportamento discriminatorio consistito nella sua applicazione all'ufficio del Giudice di pace di Pistoia, disponendo la permanenza della ricorrente presso l'ufficio giudiziario di Monsummano Terme.

La sig. Neri premette di essere stata riconosciuta invalida civile al cinquanta per cento e che la commissione di prima istanza ex l. 68/99, nell'ottobre 2002, ha sconsigliato un'attività lavorativa che comporti la necessità di compiere spostamenti a piedi, sia all'interno dell'ufficio, sia per raggiungere la sede di lavoro, riconoscendole il diritto ad un collocamento mirato senza interventi di supporto, e riferisce:

- 1) di essere dipendente del ministero convenuto dal 17 aprile 2000, assegnata alla procura della repubblica presso il Tribunale di Bologna;
- 2) dietro sua istanza, il ministero la ha applicata nel dicembre 2000 alla procura della repubblica presso il Tribunale di Pistoia, con successive proroghe;
- 3) nel giugno 2002 veniva respinta per esigenze di servizio altra richiesta di proroga dell'applicazione presso la procura di Pistoia; seguivano altre istanze della sig. Neri volte ad ottenere nuovamente il distacco in quell'ufficio, e nel gennaio 2003 lo stesso ministero, ribadita l'impossibilità di accogliere l'istanza per difetto di posti vacanti di operatore giudiziario in posizione economica B2, suggeriva la possibilità di un'applicazione all'ufficio giudiziario di Monsummano Terme;
- 4) dal gennaio 2003 all'agosto 2005, in forza di reiterati provvedimenti di proroga dell'applicazione, ha prestato la sua attività presso l'ufficio di Monsummano Terme;
- 5) a seguito dell'ultima istanza di proroga il ministero, con provvedimento del 29 luglio 2005, ha disposto l'applicazione della sig. Neri all'ufficio del Giudice di pace di Pistoia.

La ricorrente assume che tale provvedimento costituisce atto discriminatorio indiretto ai sensi dell'art. 2, 1° comma, d.leg. 216/03: infatti il datore di lavoro dovrebbe procedere ad un «collocamento mirato», come riconosciuto dalla commissione ex l. 68/99, al fine di porla nelle stesse condizioni iniziali di un soggetto non disabile.

Invece il ministero ha disposto il distacco all'ufficio del Giudice di pace di Pistoia senza una richiesta in tal senso della sig. Neri, senza motivare il provvedimento e senza considerare che l'ufficio di Monsummano è più vicino alla residenza di Larciano della sig. Neri e meglio servito dai mezzi pubblici.

Nella contumacia del ministero della giustizia, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso con ordinanza datata 30 settembre 2005, imponendo al convenuto di cessare il comportamento discriminatorio mediante applicazione della ricorrente alla sezione distaccata di Monsummano Terme del Tribunale di Pistoia.

Il ministero ha proposto tempestivo reclamo chiedendo la revoca dell'ordinanza ed il rigetto del ricorso.

Il reclamante afferma che nessun comportamento discriminatorio è stato posto in essere; al contrario, il ministero ha sempre accolto tutte le istanze della sig. Neri nei limiti delle disponibilità di organico, le quali sole hanno impedito che, dopo le iniziali applicazioni, la ricorrente potesse continuare ad essere distaccata alla procura della repubblica presso il Tribunale di

Pistoia, alla quale la sig. Neri ha sempre chiesto in prima battuta di essere assegnata.

Il ministero sottolinea come il «distacco» o «applicazione» sia un istituto creato esclusivamente dalla prassi, non essendovi alcun diritto in capo al dipendente ad ottenerlo, e come rientri nei poteri organizzativi discrezionali del datore di lavoro; che l'applicazione ad un ufficio giudiziario di Pistoia è conforme alle domande inoltrate nel tempo dalla sig. Neri, che ha sempre indicato Pistoia come sede gradita in quanto più vicina alla sua residenza; che, in ogni caso, non sarebbe configurabile un comportamento discriminatorio poiché esso presuppone una differenziazione di condotta rispetto a quella tenuta nei confronti di altre persone, mentre nella fattispecie non vi è alcun termine di paragone.

Si è costituita la reclamata assumendo l'infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto: il comportamento del ministero sarebbe discriminatorio sul piano oggettivo, a prescindere da qualunque volontà del ministero stesso di danneggiare la sig. Neri, dovendosi operare il confronto con un «qualsiasi ipotetico dipendente che, adibito alle mansioni della Neri, non ne abbia tuttavia le particolari sue limitazioni fisio-psichiche».

La sede di Monsummano fu suggerita dalla stessa amministrazione; la quale, essendo rimasti invariati i presupposti di fatto, ha dunque arbitrariamente individuato una sede diversa senza fornire alcuna motivazione, laddove, a tenore della direttiva 2000/78/Ce (della quale il d.leg. 316/03 costituisce attuazione), incombe sul datore di lavoro fornire la dimostrazione di aver concretamente applicato il principio di parità di trattamento (31° 'considerando', art. 10).

Il comportamento discriminatorio implica necessariamente una valutazione comparativa tra più soggetti: si tratta di necessità giuridica, poiché imposta dall'art. 2, 1° comma, lett. b) (la norma invocata dalla ricorrente, che qualifica come discriminatori gli atti che possono mettere una persona «in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone»); prima ancora, si tratta di necessità logica, poiché il concetto di discriminazione contiene in sé una comparazione.

Afferma dunque il ministero reclamante che, non essendovi altre persone rispetto alle quali condurre l'indagine comparativa, sarebbe già *in nuce* esclusa la possibilità di una discriminazione; replica la reclamata che il paragone deve essere condotto con riferimento ad un qualsiasi ipotetico lavoratore che non presenti le particolari limitazioni fisiche della sig. Neri.

Nessuna delle due affermazioni è condivisibile, nei termini in cui sono poste.

Qualunque condizione di lavoro stabilita nei confronti di un dipendente è suscettibile di un confronto astratto rispetto alle condizioni di un ipotetico altro lavoratore che si trovi nella sua situazione; ma la situazione da prendere in considerazione è quella che attiene alla configurazione di partenza del rapporto di servizio.

E poiché l'oggetto della controversia attiene all'individuazione della sede giudiziaria presso la quale prestare servizio, la configurazione di partenza non può prescindere dal fatto che la sig. Neri è in servizio presso la procura della repubblica di Bologna e risiede in Larciano.

Occorre poi comprendere quelle che sono le finalità perseguite dalla legge invocata dalla ricorrente/reclamata, ossia dal d.leg. 216/03.

Le prospettive sono infatti due: quella di una legge che non tollera siano create situazioni di sfavore a danno di persone che si trovino in determinate condizioni; e quella di una legge che vuole siano create situazioni di favore nei confronti di persone che si trovino in determinate condizioni.

Sono due prospettive perfettamente legittime e che trovano ambedue

fondamento nel principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost.

Ritiene il collegio che la normativa in esame sancisca il divieto di creare situazioni di sfavore, perché la legge vieta che qualcuno sia messo in una condizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Da ciò segue che il ministero non è tenuto, in forza della normativa richiamata, a eliminare le eventuali situazioni di disagio che derivano alla sig. Neri dalla sua condizione di invalida civile; è invece tenuto ad evitare atti e comportamenti che possano crearle disagio, in ragione del suo stato.

Concludendo, allora, la domanda da porsi è se il provvedimento qui impugnato sia tale da procurare alla sig. Neri uno svantaggio, in ragione delle sue condizioni fisiche, rispetto ad altri ipotetici lavoratori che, risiedendo in Larciano, prestino servizio presso la procura di Bologna.

La risposta evidentemente deve essere negativa: la sede di Pistoia è assai più agevole da raggiungere, per chi risiede in Larciano, rispetto alla sede di Bologna, dunque il provvedimento qui impugnato ha creato per la sig. Neri una condizione di lavoro migliore rispetto a quella che sarebbe stata normalmente, e lo ha fatto proprio in considerazione dell'invalidità civile della dipendente.

In questa prospettiva, la mancanza di motivazione del provvedimento non ha alcun rilievo, proprio perché è provvedimento migliorativo.

Ci si può chiedere se e in quale misura debba essere considerato il fatto che, finora e da alcuni anni, la sig. Neri presta la sua attività all'ufficio giudiziario di Monsummano Terme.

La circostanza appare però ininfluente: in primo luogo, come già detto, perché la sig. Neri non è stata trasferita o distaccata da Monsummano a Pistoia, bensì da Bologna a Pistoia.

Il provvedimento impugnato, infatti, per quanto si inserisca in una serie di provvedimenti di analogo contenuto ha comunque e sempre il seguente effetto: far sì che la sig. Neri, con decorrenza dall'11 agosto 2005, presti il suo servizio all'ufficio del Giudice di pace di Pistoia anziché alla procura della repubblica di Bologna.

In secondo luogo, è da escludere che il susseguirsi di «distacchi» abbia ingenerato in capo alla dipendente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto o di interesse o di aspettativa comunque tutelabili.

Il distacco, infatti, è istituto creato dalla prassi ma non è individuabile nell'ordinamento alcuna posizione soggettiva tale per cui un dipendente possa pretenderlo.

Semmai possono essere ravvisate nell'ordinamento norme che tutelano i lavoratori che presentano una qualche disabilità, per esempio nel senso di riconoscere ad essi un «collocamento mirato».

Tuttavia, tali norme nulla hanno a che vedere con la tutela contro le discriminazioni, la quale, come già ritenuto, ha la funzione di impedire situazioni di sfavore, non di creare situazioni di favore; e, comunque, «collocamento mirato» non significa necessariamente preferenza per la sede di Monsummano piuttosto che per quella di Pistoia, né possibilità per il dipendente di optare per l'ufficio più gradito.

In terzo ed ultimo luogo, risulta dagli atti che la sig. Neri ha espresso in più di una occasione il suo gradimento per la sede di Pistoia.

La ricorrente/reclamata ha sempre chiesto di essere applicata alla procura della repubblica di Pistoia; e anche nell'istanza da ultimo inoltrata, in data 20 giugno 2005, ha ribadito di preferire l'ufficio pistoiese a quello di Monsummano, rispetto al quale ha palesato più di un motivo di insoddisfazione.

Ciò significa che la sede di Pistoia non è considerata dalla stessa sig.

Neri disagevole da raggiungere, dalla sua residenza.

Escluso dunque — come già detto — che il dipendente possa scegliersi l'ufficio al quale essere assegnato, va a maggior ragione escluso che il diniego di applicazione all'ufficio preferito, soprattutto se accompagnato all'individuazione di una sede (Pistoia) comunque gradita e all'allontanamento da un ufficio rispetto al quale sono palesati motivi di insoddisfazione, integri una fattispecie di discriminazione.

Il reclamo deve perciò essere accolto e l'ordinanza impugnata revocata, con rigetto del ricorso.

--- Note ---